



# *Costituzionalismo.it*

Fascicolo 3 | 2024

**Il dilemma della sovranità.  
Pasquale Stanislao Mancini  
e il principio di «nazionalità  
come fondamento del diritto delle genti»**

di Claudio De Fiores

EDITORIALE SCIENTIFICA

IL DILEMMA DELLA SOVRANITÀ.  
PASQUALE STANISLAO MANCINI  
E IL PRINCIPIO DI «NAZIONALITÀ  
COME FONDAIMENTO DEL DIRITTO DELLE GENTI»

*di Claudio De Fiores*

Professore ordinario di Diritto costituzionale  
Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli»

SOMMARIO: 1. PREMESSA; 2. IL DISCORSO MANCINIANO SULLA NAZIONE TRA SPIRITUALISMO TEDESCO ...; 3. ... E VOLONTARISMO FRANCESE; 4. LA CONCEZIONE PSICOLOGICA DELLA NAZIONE; 5. RISORGIMENTO SENZA COSTITUENTE; 6. NAZIONE E STATO; 7. VIRTÙ E LIMITI DELLA TEORIA GIURIDICA DELLA NAZIONE DI PASQUALE STANISLAO MANCINI.

## 1. Premessa

Il 1851 fu un anno straordinariamente prolifico di pubblicazioni sulla nazione: Vincenzo Gioberti pubblica *Del rinnovamento civile d'Italia*; Giuseppe Ferrari, *La federazione repubblicana*; Luigi Gasparotto, *Il principio di nazionalità nella sociologia e nel diritto internazionale*<sup>1</sup>.

Ma il 1851 fu, soprattutto, l'anno della celebre *Prelezione* di Pasquale Stanislao Mancini, data alle stampe con il titolo *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*. Si tratta di una prolusione di poche pagine pronunciata in occasione dell'istituzione della prima cattedra di Diritto pubblico esterno e internazionale privato presso l'Università di Torino e destinata, fino ad oggi, a rimanere il più avanzato e compiuto tentativo di *sistematizzazione* sul piano giuridico del concetto di nazione.

Scriveva Gioele Solari:

La prolusione del Mancini si poneva non solo come un nuovo metodo,

---

<sup>1</sup> V. GIOBERTI, *Del rinnovamento civile d'Italia*, Torino, 1851; G. FERRARI, *La federazione repubblicana*, Capolago, 1851; L. GASPAROTTO, *Il principio di nazionalità nella sociologia e nel diritto internazionale*, in *Riv. it. scienze giuridiche*, Torino, 1851.

ma come un nuovo programma di studi, e fu per l'influenza esercitata in Italia e per i risultati raggiunti quello che fu in Germania la *Vocazione* del Savigny, con questo in più e in meglio che al concetto vago e indeterminato dell'anima popolare si sostituiva nella prolusione del Mancini la realtà concreta della nazione in via di costituirsi una realtà politica e giuridica<sup>2</sup>.

La riflessione manciniana elude i luoghi comuni venutisi diffondendo in Italia nella prima metà dell'Ottocento. E, soprattutto, rifiuta di farsi imbrigliare negli usuali e sterili schemi della rigida alternativa illuminismo-romanticismo. Per il giurista di Castel Baronia i paradigmi concettuali impiegati dalla tradizione giuridica francese e dalla dottrina tedesca, non solo non erano irriducibilmente divergenti, ma per taluni aspetti, erano addirittura *combinabili*<sup>3</sup>. Un esito questo favorito dall'eclittismo della sua formazione. Una formazione nella quale – come avrebbe scritto l'Arcoleo – «si componevano mirabilmente la tendenza democratica con il rispetto della legge, la libertà individuale con la sovranità dello Stato, il principio laico con la più ampia tolleranza, il sentimento nazionale con il diritto delle genti»<sup>4</sup>.

È da questo originale sincretismo teorico che bisogna partire per comprendere appieno le ragioni delle ripetute prese di distanza del Mancini dalla concezione spirituale della nazione, così come plasmata dalle suggestioni del *Volksgeist*, ma anche dal diritto rivoluzionario. Insomma, se per Mancini la nazione non era soltanto un «indefinito e quasi poetico sentimento»<sup>5</sup> alimentato dalle tensioni della *Kulturnation*, essa non era neppure la *Nation révolutionnaire* dei francesi nella sua integrale declinazione.

## 2. Il discorso manciniano sulla nazione tra spiritualismo tedesco...

Il discorso manciniano sulla nazione si colloca esattamente lungo

<sup>2</sup> G. SOLARI, *La vita e il pensiero civile di Giuseppe Carle*, Torino, 1928, p. 12.

<sup>3</sup> Sul punto, in particolare, P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, III, Roma-Bari, 2002, pp. 478-479 che considera l'opera del Mancini parte integrante di «quella temperie risorgimentale che tenta in qualche modo di conciliare il *volontarismo* francese con lo *storicismo* tedesco».

<sup>4</sup> G. ARCOLEO, *Discorso inaugurale*, Napoli, 1913, p. 31.

<sup>5</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Torino, 1851, p. 9.

questa traiettoria: *oltre* la tradizione giuridica tedesca e oltre il diritto rivoluzionario francese. Senza però prescindere. Anzi Mancini le assume entrambe, connettendole all'interno di uno schema giuridico nuovo e del tutto originale.

Dalla tradizione del *Volksgeist*, Mancini mutua, in particolare, l'attenzione verso i caratteri fisici della nazione: il clima, i tratti geoeconomici, la conformazione etnica. E, quindi, anche la razza, dal Mancini ritenuta, un «importante elemento costitutivo della nazione»<sup>6</sup>: il «vincolo più tenace tra gli individui di una medesima stirpe in confronto di quelli che le sono estranei»<sup>7</sup>.

Spunto costante di riflessione, all'interno della teoria giuridica manciniana, è pertanto la questione dei tratti fisici e spirituali della nazione, compreso il «celeste dono della parola»<sup>8</sup>:

le lingue de' popoli lasciano intorno a ciò minore incertezza che i tratti e le forme del corpo, in niun'altra parte meglio rivelandosi il genio e lo stato intellettuale di una nazione, che nel suo idioma e negli accidenti stessi che lo distinguono ... Questo è indubitato, che *l'unità del linguaggio* manifesta *l'unità della natura morale di una Nazione*, e crea le sue idee dominanti<sup>9</sup>.

Ne scaturisce un'idea di nazione che il Mancini rappresenta come un'entità naturale, forgiata dalla morale<sup>10</sup> e la cui genesi e i cui sviluppi seguono idealmente quelli della famiglia. Sia «perché hanno entrambe santa l'origine»<sup>11</sup>. Sia perché sono «figlie entrambe della natura e non dell'arte, compagne inseparabili dell'uomo sociale»<sup>12</sup>.

Tuttavia, gli «attributi naturali» non bastano a dar vita a una nazione. Essi sono come «inerte materia capace di vivere, ma in cui non fu spirato ancora il soffio della vita»<sup>13</sup>. Le «qualità fisiche e morali che

<sup>6</sup> Ivi, p. 34.

<sup>7</sup> Ivi, pp. 36-37.

<sup>8</sup> Ivi, p. 37.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> Di «visione *deontologica* del diritto pubblico» parla, in particolare, C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia (1848-1994)*, Roma-Bari, 2006, p. 103.

<sup>11</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 30.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> Ivi, 38.

si hanno comuni co' propri fratelli»<sup>14</sup> costituiscono, in definitiva, per Mancini, l'*humus* genetico, le radici di una nazione. Radici quanto mai necessarie, ma insufficienti per sancire l'esistenza e lo «svilupamento» di una nazione.

Ciò di cui vi è bisogno è, quindi, la politica. O, per essere più precisi, una coscienza morale e politica della nazionalità: «Moltiplicate quanto volete i punti di contatto materiale ed esteriore in mezzo ad un'aggregazione di uomini; questi non formeranno mai una Nazione senza la unità morale di un pensiero comune, di una idea predominante che fa una società quel ch'essa è, perché in essa vien realizzata»<sup>15</sup>.

### 3. ... e volontarismo francese

Senza una coscienza politica diffusa una nazione non può, quindi, esistere. Perché senza la politica viene a mancare quello che Mancini considera il fondamento stesso del diritto pubblico e il «principio organizzatore dello stato moderno»<sup>16</sup>.

È a questo punto che Mancini ribalta la sua prospettiva analitica. E privilegiando un diverso angolo visuale riscopre le ragioni dell'Ottantanove francese, aprendosi a un diverso modo di intendere la nazione. Un modo nuovo ed originale perché concepito non dalla natura, ma «figlio legittimo della Ragione e del Secolo»<sup>17</sup>. D'altra parte – come apprendiamo dai *Lineamenti* – è solo, all'indomani della Rivoluzione francese, che il principio di nazionalità «ha fatto la sua apparizione nel mondo, ha combattuto le prime pugne, ha registrato i nomi dei suoi martiri ed eroi»<sup>18</sup>. Ed è proprio a partire da questa originale prospettiva teorica che il Mancini volge – seppur timidamente – lo sguardo alla *Nation révolutionnaire*, alle conquiste del costituzionalismo francese, ai suoi «dommi fondamentali» («l'eguaglianza, la libertà, la fraternità»)<sup>19</sup>. E, soprattutto

<sup>14</sup> Ivi, 36.

<sup>15</sup> Ivi, 39.

<sup>16</sup> Così G. CARLE, *Pasquale Stanislao Mancini e la teoria psicologica del sentimento nazionale*, Accademia dei Lincei, Roma, 1889, pp. 548 ss.

<sup>17</sup> P.S. MANCINI, *Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti* (1852), in *Diritto internazionale*, Napoli, 1873, p. 90.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> P.S. MANCINI, *De' Progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza* (1858-59), in ID., *Diritto internazionale*, cit., p. 140.

to, alla prima Costituente francese o come da egli stesso, suggestivamente, definita «il concilio ecumenico della ragione e della filosofia moderna, il rigeneratore non della Francia, ma del genere umano»<sup>20</sup>.

Assecondando gli sviluppi della cultura rivoluzionaria francese, Mancini approda alla conclusione che la nazione non è solo parte della composizione politica del mondo, ma anche fonte e fondamento di legittimazione della rappresentanza politica. Dimensione che trova il suo punto di condensazione nell'affermazione del primato del Parlamento<sup>21</sup>, il cui riconoscimento non può che trarre la sua forza dal suffragio universale. E ciò non solo al fine di consentire un adeguato «accesso alla Camera ad un largo contingente di eletti della intelligenza e della nostra gioventù liberale»<sup>22</sup>. Ma, soprattutto, per rinnovare *democraticamente* il tessuto sociale e istituzionale della nazione, trasferendo il centro della decisione politica «dall'apice della piramide sociale alla base, dal governo costituito al popolo governato, dallo Stato alla nazionalità»<sup>23</sup>.

Di qui l'innestarsi di un rapporto, ritenuto dal Mancini, indefettibile tra nazione e suffragio universale<sup>24</sup>. E, traslatamente, tra principio di nazionalità e diritto internazionale: «il medesimo principio che nel diritto pubblico interno si chiama *sovranità nazionale*, e si realizza nel *suffragio universale*, è quello che, nel diritto internazionale, chiamasi *principio di Nazionalità*»<sup>25</sup>.

È a partire da queste premesse concettuali che prende corpo in

<sup>20</sup> Ivi, p. 141.

<sup>21</sup> Sul punto, in particolare, G. ALIBERTI, *Mancini e il sistema sociopolitico unitario*, in O. ZECCHINO e G. SPADOLINI, *Pasquale Stanislao Mancini: l'uomo, lo studioso, il politico*, Napoli, 1991, p. 53.

<sup>22</sup> P.S. MANCINI, *Discorso pronunciato all'adunanza dei suoi elettori nel Collegio di Ariano nel dì 11 maggio 1880*, Firenze, 1880, p. 24.

<sup>23</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 50.

<sup>24</sup> P.S. MANCINI, *Discorso pronunciato*, cit., p. 24, il celebre giurista evidenzia come «secondo le opinioni professate dalla destra, il criterio deve essere il censo, non la capacità». E aggiunge: «queste sono vecchie tradizioni, idee antiche che oggi non v'è alcun pubblicista sapiente che metta innanzi. Vogliamo adunque l'allagamento del voto non solo per età, ma altresì sostituendo il fondamento della capacità a quello del censo ... Saremo qualificati a torto Rappresentanti della nazione, finché saremo scelti da un numero molto esiguo di elettori, ma si potrà con maggiore verità considerarci come i rappresentati quasi di alcune caste».

<sup>25</sup> P.S. MANCINI, *Discorso del 19 agosto 1870*, in *Discorsi parlamentari*, Camera dei deputati, Roma, 1894, III, pp. 436 e 453.

Mancini la teoria giuridica della nazione. Un nuovo percorso culturale al quale si deve lo straordinario sviluppo degli studi di diritto internazionale (pubblico e privato) e la stessa fondazione della *Scuola italiana* di diritto internazionale del secolo XIX<sup>26</sup>.

Sul piano del diritto internazionale privato, vi è, in particolare, da dire che Mancini, dopo aver compiutamente teorizzato il binomio cittadinanza-nazione, ricava da esso la soluzione che i rapporti giuridici tra lo straniero e lo Stato debbano essere regolati in coerenza con la normativa del paese di provenienza:

poiché il *diritto di nazionalità* che appartiene ad un intero popolo, sostanzialmente non è diverso dal diritto di libertà, che appartiene agl'individui, ne segue che di quel patrimonio stesso di privati diritti e facoltà, di cui l'uomo reclama la garanzia ed il rispetto da parte del proprio Stato e de' suoi concittadini in nome del principio di libertà, egli può medesimamente reclamare la garanzia ed il rispetto da parte di Stati e genti stranieri in nome del principio di nazionalità.

#### 4. La concezione psicologica della nazione

Come si è detto, la riflessione del Mancini sulla nazione oscilla tra spiritualismo e volontarismo. Mancini li assume entrambi, per poi da entrambi smarcarsene. D'altra parte, altre sono le direttrici teoriche che sorreggono il suo discorso sulla nazione. E altro è il suo obiettivo: collocare la nazione nell'alveo del diritto. E, per questa via, conferire ad essa la «dignità d'un solenne e riconosciuto vero scientifico»<sup>27</sup>.

Il punto d'approdo della teoria manciniana è noto: è «la Nazione e non lo Stato l'unità elementare, la monade razionale della scienza»<sup>28</sup>, il «fatto primo della scienza nostra, la sua prima verità, la sua teoria fondamentale»<sup>29</sup>.

La rivoluzione giuridica realizzata da Mancini non prelude, tuttavia, a una regressione di tipo normativista dell'idea di nazione, a un

<sup>26</sup> Su questo punto si rinvia alla monografia di A. DROETTO, *Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale del secolo XIX*, Milano, 1954.

<sup>27</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 10.

<sup>28</sup> Ivi, p. 47.

<sup>29</sup> Ivi, p. 29.

approccio scientifico chiuso, ermeticamente separato dalle altre discipline e dagli eventi del mondo. Né tanto meno si presta ad essere interpretata alla stregua di una repentina conversione alle ragioni del positivismo<sup>30</sup>. «Il diritto positivo umano, passato presente e futuro» viene anzi sprezzantemente liquidato dal marchese di Fusignano alla stregua di un'«opera comune e spesso disordinata della libertà e della necessità»<sup>31</sup>.

Una presa di posizione netta e densa di implicazioni, a tal punto da ripercuotersi in Mancini anche sull'annosa questione del *metodo*:

venendo al metodo delle nostre lezioni esse non saranno del tutto analitiche, né sintetiche, saranno miste e razionali secondo la domanda bisogna, secondo che meglio occorre per trovare ed applicare il vero o la *legge fatto* secondo Vico: esse comprenderanno le norme più alte e sublimi del Diritto, e le più basse e le più infime de' procedimenti giuridici ... attingeranno dalla filosofia, dalla politica e dalla religione senza usurparne il campo, senza aspirare a farla quanto ad esse da maestri e da dottori. Discorremo gli elementi del diritto pubblico e privato ...; parleremo della macchina sociale e de' governi ...; Diremo il diritto amministrativo ...; e toccheremo le grandi questioni economiche<sup>32</sup>.

La conclusione alla quale il Mancini approda è netta e mal si presta ad equivoci di sorta: è la «consapevolezza dell'appartenenza» la condizione dalla quale discende l'«intima comunanza di diritto»<sup>33</sup>. Ne consegue che, fintanto che una comunità non si *sente* tale e non prende pienamente coscienza della propria esistenza, essa non può definirsi nazione.

<sup>30</sup> Così, persuasivamente, A. VILLANI, *Per Pasquale Stanislao Mancini*, in O. ZECCHINO e G. SPADOLINI, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 35, per il quale Mancini rifiuta, senza esitazioni, il positivismo e ogni altro tentativo proteso a «ridurre il diritto alla legge – e anzi porrà il diritto a fondamento della legge – vichianamente sollecitando una riflessione speculativa dei suoi fondamenti». Su posizioni affini G.M. CHIODI, *Mancini e Spaventa: due stili politici*, in O. ZECCHINO e G. SPADOLINI, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 331 che evidenzia come in Mancini «diritto e legge, dunque, indipendentemente dalla loro classica distinzione concettuale, possono concretamente operare, all'interno di una nazione, in maniera disgiunta».

<sup>31</sup> R. TECCI, P.S. MANCINI, M. DE AUGUSTINIS, *Prolusione per lo studio del diritto*, Napoli, 1842, p. 10.

<sup>32</sup> Ivi, pp. 13-14.

<sup>33</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 32.

È da qui che origina la cd. “concezione psicologica della nazione” del Mancini<sup>34</sup>. Concezione sviluppata da Moritz Lazarus<sup>35</sup> e, negli anni a venire, resa celebre in tutta Europa da Ernest Renan<sup>36</sup>.

La coscienza nazionale viene così elevata dal giurista campano alla condizione di una sorta di “*cogito, ergo sum*”. Una condizione destinata a segnare hegelianamente il passaggio dalle nazioni “senza storia” alle nazioni moderne, dalle nazioni incoscienti alle nazioni coscienti<sup>37</sup>, dalle nazioni naturali, e pertanto «corpo inanimato ... incapace ancora di funzionare come una personalità nazionale e di sottostare ai rapporti morali e psicologici di ogni distinta organizzazione sociale»<sup>38</sup>, alle nazioni *coscienti* e strutturate attorno a un rinnovato principio di “comunanza” politica, sociale, giuridica.

L'invisibile possanza di siffatto principio di azione è come la face di Prometeo che sveglia a vita propria e indipendente l'argilla, onde creasi un popolo: essa è il *Penso dunque esisto* de' filosofi, applicato alle Nazionalità. Finché questa sorgente di vita e di forze non inonda e compenetra della sua prodigiosa virtù tutta la massa informe degli altri elementi, la loro multipla varietà manca di unità, le attive potenze non hanno un centro di moto e si consumano in disordinati e sterili sforzi ... Nulla è più certo della esistenza di questo elemento spirituale animatore della *Nazionalità*; nulla è più occulto e misterioso della sua origine e delle leggi cui obbedisce. Prima che esso si svolga, una Nazionalità non può dirsi esistente<sup>39</sup>.

<sup>34</sup> Sulla coscienza nazionale si veda ampiamente G. CARLE, *Pasquale Stanislao Mancini e la teoria psicologica del sentimento nazionale*, cit., pp. 548 ss.; F. RUFFINI, *Nel primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini*, in *Nuova Antologia*, 16 marzo 1917, p. 6, che evidenzia nell'opera di Mancini «la prevalenza assoluta attribuita ai fattori spirituali, agli elementi psichici nella formazione e nella costituzione della nazionalità, sopra i fattori materiali e gli elementi fisici, quali la razza, la lingua il territorio». Diversamente da quanto accadeva «in Germania, ove da un pezzo, in fatto di nazionalità, non è più questione se non di razza, di lingua e di territorio».

<sup>35</sup> M. LAZARUS, *Über Begriff und Möglichkeiten einer Völkerpsychologie* (1851), ID., *Grundzüge der Völkerpsychologie und Kulturwissenschaft*, Hamburg, 2003, pp. 112-126.

<sup>36</sup> Sulla concezione di Ernest Renan, si rinvia per più ampie considerazioni in merito a C. DE FIORES, *Nazione e Costituzione*, I, Torino, 2005, pp. 297 ss.

<sup>37</sup> M.L. CICALÈ, *Mancini e gli hegeliani napoletani nell'esilio torinese*, in O. ZECCHINO e G. SPADOLINI, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 88.

<sup>38</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 39.

<sup>39</sup> Ivi, pp. 39-40.

L'essere nazione, da mera coscienza spirituale, si trasforma così nell'opera del Mancini in attiva «forza istigatrice dello Stato moderno»<sup>40</sup> e in quanto tale destinata a permeare tutti gli ambiti «vitali» dell'organizzazione costituzionale: dalla garanzia dei diritti di libertà al riconoscimento del principio di nazionalità, in un *continuum* ininterrotto: «il diritto di nazionalità adunque non è che la stessa libertà dell'individuo, estesa al comune sviluppo dell'aggregato organico degli individui che formano le nazioni; la nazionalità non è che la esplicazione collettiva della libertà, e però è santa e divina cosa quanto la stessa libertà»<sup>41</sup>.

## 5. Risorgimento senza costituente

Un connubio, quello tra libertà costituzionali degli individui e libertà delle nazioni, che traeva la sua linfa vitale dall'89 francese e poi dalla mobilitazione dei popoli impostasi in tutt'Europa nel corso del 1848:

Lo spettacolo della rivoluzione francese, i successivi impulsi de' parziali commovimenti posteriori, la nuova rivoluzione del 1848 hanno modificato in molti Paesi d'Europa le istituzioni ... la libertà di coscienza, la libertà di stampa, le libertà delle pacifiche associazioni sono considerate diritti naturali dell'uomo, di cui l'abuso della forza brutale può impedire temporaneamente l'attuazione, ma che presto o tardi in ogni contrada incivilita gli è riservato di conquistare e degnamente usare<sup>42</sup>.

Il riferimento – sebbene solo implicito<sup>43</sup> – è alle mobilitazioni risorgimentali alimentate, in quegli anni, dal diffondersi del sentimento nazionale. Un sentimento plasmato dalla cultura del romanticismo te-

<sup>40</sup> G. BORTOLOTTI, *Nazionalità*, Dig. It., Torino, XVI, 1905, p. 9.

<sup>41</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 41.

<sup>42</sup> P.S. MANCINI, *De' Progressi del diritto*, cit., p. 151.

<sup>43</sup> In un altro passaggio della *Prelezione* il richiamo al Risorgimento assume invece un tono esplicito, per poi chiudersi fichtianamente con un appello ai “Figli d'Italia”: «Figli primogeniti d'Italia alla vita della libertà ed agli studi di civil sapienza, speranze promettitrici del sospirato avvenire della penisola, voi saprete adempiere i gravi doveri che la Provvidenza v'impone» (P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., 71).

desco, ma non per questo estraneo alla cultura rivoluzionaria, illuministica e post-illuministica di impronta francese.

Di qui lo slancio risorgimentale del Mancini, la sua incrollabile fiducia nel progresso dei popoli, ma anche il suo *pathos*, il suo sofferto tormento per le sorti della nazione italiana. A tal punto da temere che anche una nazione “strutturata” – qual è quella italiana – con una sua genesi, una sua lingua, una sua cultura, avrebbe potuto essere travolta dalla storia, se non fosse stata capace di *esprimersi* politicamente. D’altra parte – avvertiva il Mancini – senza una «vita autonoma ed indipendente» ogni nazione «inevitabilmente si corrompe e muore»<sup>44</sup>:

Laonde per un popolo sottostare a leggi che esso non ha fatte ma che sono opera di una volontà ad esso straniera; riconoscere un governo che non è il prodotto degli elementi nazionali; servire co’ proprii mezzi di potenza ad interessi che non sono suoi; far giudicare di ciò che convenga a’ propri bisogni da persone che non possono in comune sentirli, né comprenderli e che talvolta ignorano pur la lingua che li esprime; abdicare in fine la propria responsabilità, lasciandola disparire dalla storia del mondo; e rinunciare col supremo bene della libertà anche alla responsabilità morale di quella missione utile all’incivilimento umano che è assegnata da Dio a ciascuna delle nazioni sulla terra, è tale l’abisso di abiezione e di miseria che nell’individuo non trova paragone fuorché nella schiavitù o nel suicidio<sup>45</sup>.

È da questo coacervo di ragione e *pathos*, di coscienza politica e passione che trae forza in Mancini il «sentimento patriottico»:

col solo oscurarsi ed assopirsi di quel sentimento cade una Nazione nell’avvilimento e nella straniera soggezione, e traversa un periodo di dolori e di vergogne, senza coscienza né desiderio de’ suoi diritti: ma più tardi, e talora dopo una lunga notte di secoli, un debole raggio di luce torna a splendere sull’anima di quel popolo, comincia di nuovo a sprigionarsi dal fango della servitù quel divino senso che aveva sonnecchiato per tante età, e non di rado ripigliando iena si ridesta più forte, ed impaziente di ostacoli infrange le catene degli oppressori, e fatta risorgere la Nazione dal funebre lenzuolo in cui giacevasi avvolta, la riconduce radiante di vita e di maestà sulla scena del mondo<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 46.

<sup>45</sup> Ivi, p. 41.

<sup>46</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., pp. 36-37.

Riconducendo a sintesi volontarismo politico e romanticismo, Mancini forgia la seguente definizione di nazione: «una società naturale di uomini da unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale»<sup>47</sup>.

Una definizione che si muove, ancora una volta, lungo il solco tracciato dalla tradizione tedesca (la nazione come razza, come fattore di rivelazione delle «qualità fisiche e morali che si hanno comuni co' propri fratelli»<sup>48</sup>), ma anche di quella francese (la nazione come luogo della coscienza sociale e politica).

Un percorso abbondantemente arato dall'Autore e, in questa pagina, ancora una volta riproposto. Ma anche in questa circostanza il Mancini non va oltre. Rimane prigioniero di uno schema abusato. Apre al diritto rivoluzionario, ma di questo non coglie (ed anzi scansa) un tratto fondamentale: la nazione come naturale depositaria dell'azione costituente, l'atto di autodeterminazione *par excellence*.

Né deve trarre in inganno il ripetuto richiamo, contenuto nella *Prelezione*, alla «libera costituzione interna della Nazione»<sup>49</sup>. E questo perché il Mancini, pur declinando in vario modo tale definizione e pur ricavando da essa molteplici significati, ha sempre evitato di “attestare” appieno la valenza giuridica e la forza normativa, opponendo ripetutamente ad essa la superiorità della dimensione morale.

Per Mancini, d'altra parte, «la costituzione *interna* di una nazione» è una costituzione «duplice»<sup>50</sup>: una «costituzione fisica», ma allo stesso tempo una «costituzione morale». E mentre «la costituzione *fisica* è il possesso di tutto il territorio nazionale circoscritto dai suoi naturali confini ... la costituzione *morale* è riposta nell'esistenza di un governo proprio che regga la nazione e nel creare e rinvigorire le cause perpetue capaci d'introdurre o mantenere la nazionale dominazione»<sup>51</sup>. E solo marginalmente, e a determinate condizioni, il Mancini ammette che i presupposti di una effettiva sovranità nazionale possano dipendere da una «buona costituzione politica»<sup>52</sup>.

Nella teoria giuridica manciniana, in definitiva, il governo della na-

<sup>47</sup> Ivi, p. 41.

<sup>48</sup> Ivi, p. 36.

<sup>49</sup> Ivi, p. 43.

<sup>50</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 43.

<sup>51</sup> Ivi, pp. 43-44.

<sup>52</sup> Ivi, p. 44.

zione trae il suo fondamento dalla costituzione morale e *naturale*. Né avrebbe potuto essere diversamente, dato che, per il Mancini, finanche il diritto nazionale è incardinato su elementi *naturali*: «la comunanza... di territorio, di origine, di lingua»<sup>53</sup>.

## 6. Nazione e Stato

Al pari di molti altri studiosi della sua epoca, anche l'opera del Mancini risente profondamente – oltre che delle suggestioni culturali alimentate, nel corso degli anni, dall'illuminismo napoletano (e in particolar modo da Mario Pagano)<sup>54</sup> – dell'influenza filosofica esercitata da quell'«intelletto miracoloso»<sup>55</sup> che fu Giambattista Vico<sup>56</sup>. E dal Vico, Mancini avrebbe mutuato l'impianto dialettico, lo schema teorico, il modo di intendere i rapporti fra Stato e nazione<sup>57</sup>.

Contraddicendo la vulgata corrente e le incalzanti concezioni *romantiche* della nazione, Mancini, sulla scia del Vico e poi del Romagnosi<sup>58</sup>, rimase sempre tenacemente convinto che lo spazio della nazione dovesse essere ricavato in stretta aderenza con lo spazio dello Stato. E quindi in congiunzione (mutevole e problematica quanto si vuole, ma pur sempre, indefettibile) con la dimensione statuale.

<sup>53</sup> Ivi, p. 38.

<sup>54</sup> Ivi, pp. 24-25.

<sup>55</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 22.

<sup>56</sup> Sul punto si veda, in particolare, E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova, 1988, p. 52 che rileva come sebbene «l'epicentro di un peculiare Illuminismo» fosse Napoli e «il patrimonio ideale dell'Illuminismo napoletano era certamente di origine francese», punto di riferimento per Mancini era comunque «rimasto l'originale contributo del napoletano Vico».

<sup>57</sup> Così E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 60 per il quale nella *Prelezione* le «menzionate caratteristiche della *nazione* provengono quasi testualmente dalla *Scienza Nuova* di Vico».

<sup>58</sup> L'opera del Romagnosi è espressamente menzionata da P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 25. Il giurista campano riconosce il rilevante contributo da questi offerto alla teoria della nazione e, in particolar modo, il merito di essere riuscito «a preconizzare in certa guisa le basi future del diritto internazionale». È interessante altresì segnalare come «in un manoscritto di Mancini contenente appunti per una lezione da tenere a Napoli si trova la frase: "Romagnosi unifica la Politica e il Diritto Pubblico – Bella Idea"» (E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 60).

Ma, su questo terreno, il Mancini si sarebbe spinto ancora *oltre*. E, pervaso, dallo spirito dei tempi e dal movimento storico in atto (il Risorgimento italiano)<sup>59</sup>, non avrebbe esitato a invertire i termini del rapporto fra Stato e nazione, fino al punto di ritenere che nel nuovo secolo non è più la nazione che – per esistere – ha bisogno dello Stato, ma esattamente il contrario. E ciò per una ragione ritenuta dal Mancini del tutto evidente, quasi pleonastica: è lo Stato, e non la nazione, il «soggetto artificiale e arbitrario»<sup>60</sup> che ha oggi bisogno di un *surplus* di legittimazione politica per agire. Legittimazione che solo la nazione (in quanto «soggetto naturale e necessario»<sup>61</sup>) è in grado di assicurargli<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Non un caso che la prelezione di Mancini sia stata, in quegli anni elevata, a «vera e propria fiaccola per il movimento per l'unificazione nazionale dell'Italia» (E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 41). Analogamente, F.S. FESTA, *Mancini Pasquale Stanislao*, in R. ESPOSITO e C. GALLI (a cura di), *Enciclopedia del pensiero politico*, Roma-Bari, 2005, p. 504 per il quale l'opera del Mancini costituì «la base per Cavour della dottrina politico-giuridica del Risorgimento». Sul punto, persuasivamente, anche A. VILLANI, *Per Pasquale Stanislao Mancini*, cit. pp. 33-34 per il quale assumere le tesi del Mancini, in quel contesto storico, voleva dire «sul piano della legittimazione politico-giuridica che le nazioni e non gli Stati erano i soggetti del rapporto internazionale. Tale tesi, *delegittimando alla radice*, la molteplicità degli Stati italiani e diventando vera e propria mina vagante fra le Cancellerie di quelli europei – vibrare furono infatti le proteste del Governo d'Austria e di Napoli – ascese, per la sua forza persuasiva e pervasiva, a dottrina politico-giuridica dell'intero nostro Risorgimento». Aspetto, questo, posto in evidenza anche da G. Fassò, *Nazionalità (principio di)*, in *Nov.mo Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 141, che intravede nel discorso di Mancini sulla nazione un profilo giuridico e un profilo politico. E seppure «l'insostenibilità della dottrina del Mancini come dottrina giuridica è universalmente riconosciuta», non ci si può allo stesso tempo esimere dall'esprimere «un giudizio storico positivo su essa». E ciò soprattutto in ragione dell'influenza che le teorie del Mancini esercitarono «non solo nel campo politico, fornendo nuovi argomenti e mezzi di lotta ai movimenti in favore dell'autonomia delle nazionalità, ma anche nel campo giuridico, favorendo lo sviluppo degli istituti di diritto internazionale rivolti alla protezione di esse». Su posizioni affini anche C. COSTAMAGNA, *Nazionalità*, in *Dizionario di politica*, III, Roma, 1940, 248 che pur ravvisando lacune e incongruenze di carattere giuridico nel discorso manciniano sulla nazione, rileva tuttavia come, negli anni successivi, «il principio di nazionalità fu accolto tra le formule ufficiali della diplomazia europea ... e venne largamente utilizzato dagli Stati nella loro attività politica»; P. FEDOZZI, *La tutela internazionale delle nazionalità*, in *Riv. Dir. Pubbl.*, 1909, che considera la teoria della nazione di Mancini prodromica al riconoscimento sul piano giuridico della tutela internazionale della nazionalità.

<sup>60</sup> P.S. MANCINI, *Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti*, cit., p. 72.

<sup>61</sup> *Ibidem*.

<sup>62</sup> A sostegno delle tesi del Mancini nel corso del tempo si sarebbe schierata ampia parte della dottrina giuridica. E, in particolare, G. CARLE, *Pasquale Stanislao Mancini e*

La tradizionale configurazione dei rapporti tra Stati e nazioni viene, così, artatamente ribaltata dal Mancini a tutto vantaggio di queste ultime, trattandosi delle «sole individualità capaci di addivenire società politiche o Stati»<sup>63</sup>.

L'iter argomentativo del discorso manciniano sulla nazione si fa, a questo punto, sempre più netto. E netto è anche il suo approdo teorico: «l'idea madre della scienza non è lo Stato, ma la Nazionalità»<sup>64</sup>, perché solo la nazionalità è in grado oggi di agire quale indiscusso *medium* nei rapporti tra comunità e individuo<sup>65</sup>, fra «la città e il mondo»<sup>66</sup>, tra cittadinanza e nazione<sup>67</sup>.

---

*la teoria psicologica*; G. BORTOLOTTO, *Nazionalità*, cit., 45 per il quale «se si riconosce che il sentimento nazionale è la forza integratrice dello Stato moderno, convien anche riconoscere che il principio di nazionalità è l'unico che possa essere posto a fondamento d'un diritto internazionale, che possa convenire agli Stati moderni»; E. CATELLANI, *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*, Torino, 1895, II, p. 131 ss.; L. DEGLI OCCHI, *Nazione*, in *Enc. giur. it.*, XI, Milano, 1937, p. 265 che, sulla scia del Mancini, ritiene che «le nazioni sono le sovranità del diritto internazionale, gli Stati del diritto internazionale, come lo Stato è la sovranità del diritto interno»; A. DROETTO, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 10 secondo il quale grazie al contributo dottrinale del Mancini «si costituiva ... un sistema di *diritto* ... che aveva il suo fondamento ... nella volontà della *nazione*». Su posizioni analoghe, in anni più recenti, anche G. FASSÒ, *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, Roma-Bari, 2006, p. 116 che riconosce al Mancini di aver contribuito con la sua teoria a dare uno sbocco *ultra statuale* alla nazione «favorendo lo sviluppo degli istituti del diritto internazionale rivolti alla protezione delle nazionalità».

<sup>63</sup> P.S. MANCINI, *Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti*, cit., p. 79.

<sup>64</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 50.

<sup>65</sup> Sul punto criticamente G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo* (1925), Roma-Bari, 2003, pp. 440-441 per il quale vi è nell'idea della «personalità delle nazioni, qualcosa di men definito e di più quistionabile che non in quella degli individui. Dov'è la nazione autoctona e capace di autonomia, e dov'è l'aggruppamento etnico incapace di vivere una vita propria, perché spiritualmente esaurito o perché incapsulato in un altro complesso nazionale, o perché risultante di elementi eterogenei, inestricabilmente confusi insieme? La decisione è spesso difficile. Ma, anche dove è possibile, si può forse ammettere come un principio assiomatico, che le sorti di una grande nazione, organicamente costituita, debbano essere alla mercè d'insignificanti e sterili boriette nazionali, che pretenderebbero di disgregarla? E tra due nazioni che rivendicano ciascuna per sé il proprio diritto nazionale su di uno stesso territorio, chi dovrà deliberrarne l'aggiudicazione?».

<sup>66</sup> P.S. MANCINI, *Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti*, cit., p. 81.

<sup>67</sup> In questo senso E. GROSSO, *L'elaborazione del "principio di nazionalità" e la sua influenza sulla nozione di cittadinanza nella giurispubblicistica italiana del XIX secolo*, in AA.VV., *Itinerari e vicende del diritto pubblico in Italia*, Padova, 1997, p. 408 ss.

## 7. Virtù e limiti della teoria giuridica della nazione di Pasquale Stanislao Mancini

La conclusione del discorso manciniano sulla nazione, protesa ad affermare che «l'idea madre» della scienza giuridica non è lo Stato, ma il principio di nazionalità, è destinata a suscitare non poco clamore (e in alcuni casi anche sconcerto) all'interno della cultura giuridica.

Quello operato dal Mancini era un vero e proprio sovvertimento del metodo giuridico e della stessa dogmatica. Insomma, una vera e propria rivoluzione degli istituti, destinata a produrre i suoi effetti più icastici soprattutto nel diritto internazionale. E non si trattava di un casuale sovvertimento delle basi del «diritto esterno», banalmente innescato da un giovane inesperto e sprovvisto, ma piuttosto un effetto voluto, maturato sul terreno scientifico. E consapevolmente sortito da uno dei più grandi giuristi del XIX secolo.

Mancini era convinto che il principio di nazionalità – una volta impostosi sul piano internazionale – avrebbe fatalmente determinato un prodigioso rinnovamento nella storia del mondo: il passaggio da una umanità “incivile” a una nuova «Umanità delle Nazioni»<sup>68</sup>, dalla guerra fra le nazioni alla «*Coesistenza ed accordo delle Nazionalità libere di tutt'i popoli*»<sup>69</sup>, da un sistema caotico e “selvaggio” di Stati a una organizzazione delle nazioni fondata sul «progresso civile»<sup>70</sup>. E, quindi, sul «libero e armonico sviluppo delle *Nazionalità*»<sup>71</sup>.

Di qui l'aperta avversione del Mancini nei confronti delle guerre di conquista, ritenute una spina nel fianco della modernità, la più grave umiliazione che il principio di nazionalità possa mai subire: «l'unica inesaurita sorgente di tutti gli attacchi al principio di nazionalità rammentati nella storia non può insomma ravvisarsi che nell'abuso della Forza, e nella sua politica incarnazione, la Conquista»<sup>72</sup>.

Ma l'ostinata fiducia del Mancini nel «Diritto Natural delle Genti» e nel «senso comune umano»<sup>73</sup> di impronta vichiana, lo indurranno contestualmente a considerare l'«ingiusto sviluppo di una nazio-

<sup>68</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 63.

<sup>69</sup> Ivi, p. 65.

<sup>70</sup> Ivi, p. 63.

<sup>71</sup> Ivi, p. 46.

<sup>72</sup> Ivi, pp. 51-52.

<sup>73</sup> G.B. VICO, *Principi di scienza nuova* (1744), I, Sez. II, p. 170.

ne a danno delle altre»<sup>74</sup> un fenomeno provvisorio, una patologia effimera, destinata ad essere sanata dal progresso e dalla «lotta degli uomini» per la civiltà umana: «la guerra, la conquista, la sete di sangue cedono il campo a tendenze di pace, di attività industriale, di conquista dell'uomo sulla natura e sulla materia, non più sopra i simili ed i fratelli suoi»<sup>75</sup>.

Le critiche, talvolta anche aggressive, rivolte alla teoria giuridica della nazione non si fecero tuttavia attendere<sup>76</sup>. A Mancini venne imputato di tutto, finanche l'insidioso tentativo di mirare a dissolvere la dottrina del diritto internazionale. E, in particolare, di «aver voluto considerare la nazionalità come l'unico ed esclusivo requisito della personalità», mettendo così «fuori di strada i pubblicisti»: «mentre si cercava stabilire un principio certo e sicuro che servisse a demarcare i confini di ciascuna associazione politica, si è arrivati invece a proclamare uno che si presta all'equivoco»<sup>77</sup>. E questo, la vecchia scuola del diritto pubblico internazionale non poteva consentirlo.

<sup>74</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 59.

<sup>75</sup> P.S. MANCINI, *Prelazione al corso di diritto pubblico marittimo* (1852-53), in ID., *Diritto internazionale*, cit., p. 113.

<sup>76</sup> Fra gli altri, si vedano P. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Torino, I, 1887, pp. 190 ss. che contestando le tesi del Mancini ritiene che la nazione non può essere assunta quale principio base di organizzazione del genere umano, né tanto essere posta a fondamento dell'ordinamento internazionale. Su posizioni affini L. GASPAROTTO, *Il principio di nazionalità nella sociologia e nel diritto internazionale*, in *Riv. it. scienze giuridiche*, 1851, p. 159, per il quale i due elementi discriminanti enucleati dal Mancini (razza e lingua) alludono a fattori naturali che prescindono la complessità politica delle relazioni internazionali. Analogamente A. BRUNIALTI, *Biblioteche di scienze politiche*, Torino, 1896, VII, p. 119 che, confutando duramente le tesi manciniane, concludeva: «A costituire una nazione giova l'unione politica, per cui le differenze di tipo e di razza a poco a poco si eliminano, gli antagonismi fra le varie civiltà, i diversi caratteri, le varie aspirazioni si armonizzano nei sentimenti di solidarietà e di patria e gli aggregati organi costituiti da differenze etniche si trasformano negli aggregati sociali di classi e di corporazioni»; E. BRUSA, *Dell'odierno diritto internazionale pubblico*, Firenze, 1876; G. VEGEZZI RUSCALIA, *Che cos'è Nazione. Ragionamenti*, Torino, 1854, p. 19, per il quale la nazione non un'«istituzione giuridica», ma semmai il vettore di una «fede politica»; G. MOSCA, *I fattori della nazionalità*, in *Riv. europea*, 1882, 17 ss.; V. MICELI, *Filosofia del diritto internazionale*, Firenze, 1889, pp. 208 ss. L'eco di queste critiche avrebbe condizionato anche la dottrina novecentesca e, in particolare, V. CRISAFULLI e D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 795 che stigmatizzano il tentativo del Mancini di *trasferire* il principio di nazionalità sul «terreno della scienza giuridica facendone nientemeno che la premessa razionale del diritto internazionale».

<sup>77</sup> P. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, cit., p. 178.

Sarebbe però quanto meno ingeneroso – se non addirittura fuorviante – voler a tutti i costi liquidare l'intera produzione dottrinale del Mancini assumendo quale pretesto l'eccessiva «parzialità» delle sue posizioni. A tal punto da definire tutta la sua opera una sorta di “teoria militante”, una vera e propria *summa* «ideologica»<sup>78</sup> partorita da uno dei principali protagonisti dei moti del 1848 a Napoli, redattore della celebre *protesta* contro Ferdinando II<sup>79</sup>. Insomma, un giurista “partigiano”, prestato alla politica.

E affermando ciò non si intende di certo sostenere che la teoria manciniana sulla nazione sia una teoria giuridicamente irreprensibile, esente da vizi ed immune ad ogni sorta di critica. Ma semmai che altri – e non quelli indicati dalla dottrina del tempo – sono i punti deboli del suo discorso sulla nazione. E altre le contraddizioni che permeano la sua teoria, la sua formazione culturale, la sua biografia<sup>80</sup>.

<sup>78</sup> Sulla «scienza astratta e ideologica del diritto internazionale» di matrice manciniana si vedano, in particolare, le considerazioni critiche di P. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 178. Delle critiche a Mancini dà ampio conto anche F. LOPEZ DE OÑATE, *P.S. Mancini e la dottrina della nazionalità nel Risorgimento italiano*, cit., pp. 1 ss.

<sup>79</sup> Ci si riferisce alle mobilitazioni contro le stragi del 15 maggio 1848 quando Ferdinando II ordinò ai reggimenti svizzeri di abbattere le barricate erette a Via Toledo a Napoli. Ne seguì un'irruzione dei militari in Parlamento, nel corso della quale i soldati ordinarono ai deputati di sgomberare immediatamente l'aula. Una prova di forza destinata a sfociare nel fermo rifiuto dei deputati di eseguire l'ordine e nell'invio di una formale *Protesta* a Ferdinando II, redatta direttamente dal Mancini. In essa si legge: «La Camera dei deputati ... mentre era intenta coi suoi lavori all'adempimento del suo mandato, vedendosi aggredita con inaudita infamia dalle armi regie e nelle persone inviolabili dei suoi componenti, nelle quali è la sovrana Rappresentanza della Nazione, protesta in faccia all'Italia, l'opera del cui provvidenziale risorgimento si vuol turbare col nefando eccesso, in faccia a tutta l'Europa civile, oggi ridesta allo spirito della libertà, contro questo atto di cieco e incorreggibile dispotismo; e dichiara ch'essa non sospende le sue sedute, se non perché costretta dalla forza brutale; ma ... non fa che sciogliersi momentaneamente per poi riunirsi di nuovo dove e appena potrà, affine di prendere quelle deliberazioni che sono reclamate dai diritti dei popoli, dalla gravità della situazione, e dai principi della conculcata umanità e dignità nazionale» (brano riportato A. DI ROTA, *La rivoluzione del 1848 in Italia*, Roma, 1957, pp. 22-23).

<sup>80</sup> Riparato a Torino, dopo i fatti del 15 maggio 1848, Mancini avrebbe, negli anni a venire, occupato un posto di assoluto rilievo nella politica italiana. Fu Ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia (1862). E da Ministro degli affari esteri (1881-1885) si sarebbe attivamente impegnato a favore dell'espansione coloniale italiana in Africa. Una politica che Mancini avrebbe condotto con toni aggressivi ed enfatici, esaltando le guerre di conquista come la più «alta missione educatrice [per] tanta parte del genere umano». Fino a ritenere le «avventure coloniali» il nuovo motore della sto-

A cominciare dalla definizione stessa di nazione, intesa quale entità naturale fondata su una *costituzione fisico-morale*. Una definizione alla quale il Mancini approda al termine di un percorso argomentativo debole, accidentato, contraddittorio. Un iter nel quale il volontarismo politico di matrice rivoluzionaria si infrange sulla rappresentazione di una nazione senza decisione e «senza che l'artificio di alcun patto politico ne sia la efficiente cagione»<sup>81</sup>.

Una nazione che si limita a rivendicare il suo passato e i suoi confini naturali, ma senza un'anima "costituzionale" e senza potere costituente<sup>82</sup>. Di qui l'estenuante barcamenarsi di Mancini tra destra e sinistra<sup>83</sup>, tra Burke e Mario Pagano, tra moderatismo e rivoluzione, tra sovranità popolare e principio di nazionalità<sup>84</sup>.

Nozione, quest'ultima, che Mancini illustra ricorrendo a un pervicace e «manifesto abuso di termini»<sup>85</sup>, al fine di dimostrare ciò che dimostrabile non è. E cioè che il riconoscimento del principio di nazionalità trae la sua legittimazione e risponde a «una legge di natura»<sup>86</sup>.

---

ria e, segnatamente, della «gara generosa ... fra tutte le grandi nazioni europee» (P.S. MANCINI, *Discorso alla Camera dei deputati*, 27 gennaio 1885, in *Discorsi parlamentari*, Camera dei deputati, Roma, 1894, III, p. 289). Posizioni, a dir poco, stupefacenti, proprio perché sostenute da colui che in Italia era stato il principale teorico della «libera e armonica coesistenza» fra le nazioni (P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 59).

<sup>81</sup> P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 43.

<sup>82</sup> Sul punto, in particolare, M.L. CICALÈ, *Mancini e gli hegeliani napoletani nell'esilio torinese*, cit., p. 8333 che critica il «punto vista idealistico o storicistico» e «il naturalismo ingenuo» dal quale «Mancini fa derivare dalla nazionalità, senza l'intervento di un fatto politico, la libera costituzione interna di una nazione e la sua stessa autonomia verso l'estero».

<sup>83</sup> Sulla biografia politica di Pasquale Stanislao Mancini si rinvia a G. ALIBERTI, *Mancini e il sistema sociopolitico unitario*, cit, p. 54 dalla quale emerge il profilo di un liberale di «confine tra la Sinistra moderata e la destra meno retriva».

<sup>84</sup> Sulla dimensione oscillante e (pertanto) moderata del pensiero manciniano si veda, in particolare, E. DI CARLO, *Il concetto di nazionalità in P.S. Mancini*, in *Il circolo giuridico "L. Sampolo"*, 1957, pp. 210 ss.; G. LOMBARDI, *Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato (profili storici e costituzionali)*, Torino, 1979, p. 22 per il quale «il pensiero di Mancini rappresenta una versione tutto sommato, di sintesi, e quindi in definitiva, moderata, nei confronti di tendenze più radicali e quindi rivoluzionariamente più caratterizzate».

<sup>85</sup> G. CARMIGNANI, *Storia dell'origine e de' progressi della filosofia del diritto*, in *Scritti inediti*, Lucca, 1851, III, p. 106.

<sup>86</sup> *Ibidem*. Sul punto si veda anche F. LOPEZ DE OÑATE, *P.S. Mancini e la dottrina*

È da questa spaccatura tra politica e diritto, da questo *insanabile* contrasto «con l'esperienza reale e con i dati del diritto positivo»<sup>87</sup>, che discende l'«errore fondamentale»<sup>88</sup> del Mancini e la causa del suo maggior «torto»<sup>89</sup>: aver «coperto» e, con le sue teorie, avallato la rottura tra processo risorgimentale e processo costituente<sup>90</sup>, tra rivoluzione e nazione<sup>91</sup>, tra Stato e nazionalità<sup>92</sup>.

\* \* \*

---

della nazionalità nel Risorgimento italiano, cit., p. 5 che coerentemente rileva come la teoria giuridica della nazione forgiata dal Mancini e, più in generale, tutta «la sua concezione del diritto ... non è altro che un modo di esporre una concezione di diritto naturale, nel senso meno astrattistico e più vitale».

<sup>87</sup> V. CRISAFULLI e D. NOCILLA, *Nazione*, cit., p. 795.

<sup>88</sup> Così SANTI ROMANO, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione* (1901), in ID., *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, 1969, p. 81 che scrive: «qualunque sia il valore che, politicamente ed eticamente parlando, sia da attribuirsi al principio della nazionalità, è certo che quando di essa si voglia fare un principio che costituisca un regolatore supremo ed assoluto della legittimità degli Stati, si cade nell'errore fondamentale ... di ammettere l'esistenza di un diritto che trascende e domini quello positivo di un singolo Stato». Su queste posizioni andrà attestandosi quasi tutta la dottrina giuridica dal Novecento ad oggi che «risponde, infatti, negativamente al quesito se possa riconoscersi una qualche personalità alle Nazioni come tali» anche P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Nazione*, in *Nuov. Dig. It.*, VIII, Torino, 1939, p. 964).

<sup>89</sup> V. CRISAFULLI e D. NOCILLA, *Nazione*, cit., p. 795.

<sup>90</sup> Per una diversa interpretazione su questo punto si veda, invece, A. DROETTO, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 10 secondo il quale grazie al contributo dottrinale del Mancini «il Risorgimento raggiungeva la pienezza del suo logico sviluppo, passando dalla fase primitiva del moto insurrezionale a quella riflessa della preparazione politica e a quella razionale della sistemazione giuridica».

<sup>91</sup> Ad aver colto lucidamente questo punto, già a ridosso della pubblicazione della *Prelezione*, fu L. GASPAROTTO, *Il principio di nazionalità nella sociologia e nel diritto internazionale*, in *Riv. it. scienze giuridiche*, 1851, p. 320, per il quale la nazione non può essere pensata fuori dalla storia e, soprattutto, edulcorando l'esperienza rivoluzionaria francese, quando «la plebe, acquistata la coscienza dei propri diritti, diventò popolo e il popolo costituì le odierne nazioni».

<sup>92</sup> Soluzione insidiosa e, pertanto, ritenuta in dottrina «suscettibile di applicazioni arbitrarie ed eccessive». Per una ragione anzitutto: l'idea di nazione, pur condizionando profondamente l'evoluzione del diritto, mal si presta – diversamente dalla nozione di Stato – ad essere assorbita sul terreno normativo e codificata «sotto il profilo propriamente giuridico» (V. CRISAFULLI e D. NOCILLA, *Nazione*, cit., p. 795).

## ABSTRACT

ITA

La cultura italiana di metà Ottocento è tutta permeata dall'idea di nazione. E lo è stata anche la cultura giuridica. Peculiare rilievo riveste, in questo ambito, il pensiero di Pasquale Stanislao Mancini. Sulla scia dei condizionamenti esercitati dalle teorie tedesche sul *Volksgeist* e dalla *Nation révolutionnaire* dei francesi, Mancini, nella sua celebre *Prelezione* del 1851, riflette sui rapporti tra principio di nazionalità e Stato, tra Risorgimento e principio di autodeterminazione, tra Stato e nazione. Temi destinati a segnare le trasformazioni storiche del diritto e, in particolare, i rapporti tra diritto internazionale e diritto costituzionale.

EN

Italian culture in the mid-19th century was all permeated by the idea of the nation, including legal culture. The thought of Pasquale Stanislao Mancini is particularly important here. In the wake of the influences exerted by German theories on the *Volksgeist* and French theories of the *Nation révolutionnaire*, Mancini, in his famous *Prelezione* of 1851, reflects on the relations between the principle of nationality and the State, the “*Risorgimento*” and the principle of self-determination, the State and the nation. Themes destined to mark the historical transformations of law and, in particular, the relations between International Law and Constitutional Law.



# *Costituzionalismo.it*

*Email: [info@costituzionalismo.it](mailto:info@costituzionalismo.it)*

*Registrazione presso il Tribunale di Roma*

*ISSN: 2036-6744 | [Costituzionalismo.it](http://Costituzionalismo.it) (Roma)*